



COMUNE DI PALERMO
AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE
URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE
CAPO AREA AMMINISTRATIVA

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Al Capo Area Tecnica della Riqualificazione
Urbana e delle Infrastrutture

Ai Sigg. Dirigenti dell'Area Tecnica
della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture

E, p. c. Al Sig. Vicesindaco

Al Sig. Capo di Gabinetto

Al Sig. Avvocato Capo

Al Sig. Capo Area Bilancio

Al Sig. Dirigente del Servizio Personale
dell'Area Bilancio

Ai Sigg.ri Dirigenti

Prot. n. 300598 del 16.04.2015

Oggetto: incentivazione per la progettazione interna – comma 7 *ter* dell'art. 93 del D. Lgs. n. 163/2006, modificato dall'art. 13 *bis* del D.L. 24 giugno 2014, n.90, convertito con L. n. 114/2014.

Come noto, la disciplina relativa al riparto del fondo per l'incentivazione per la progettazione ha subito significative modifiche ad opera degli artt. 13 e 13 *bis* del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con L. n. 114/2014, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari".

In particolare, risultano abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 92 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ed inseriti, dopo il comma 7 del successivo art.93, i commi 7 *bis* e 7 *ter* ⁽¹⁾ del citato Decreto.

⁽¹⁾ Tali disposizioni prevedono, rispettivamente, che "A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità



COMUNE DI PALERMO

AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE
URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE
CAPO AREA AMMINISTRATIVA

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Le citate disposizioni, ai fini della presente quella di cui al comma 7 *ter*, prevedono che gli incentivi erogati annualmente al singolo dipendente, anche se da diverse amministrazioni, non possono superare il tetto massimo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente.

Ciò premesso, con riferimento all'applicazione della suddetta norma l'Avvocatura comunale in seno al parere legale reso con prot. n. 751468 del 18.09.2014 (**Allegato "A"**) ha ritenuto la stessa norma di immediata applicazione ⁽²⁾.

Il Servizio Personale dell'Area Bilancio con le note prot. n. 980653 del 03.12.2014 (**Allegato "B"**) e n. 1289 del 02.01.2015 (**Allegato "C"**), rivedendo il proprio iniziale orientamento per effetto del parere della Corte dei Conti, Sez. Lombardia n. 300 del 13.11.2014, ha rappresentato che il computo del limite inderogabile del 50% va applicato anche alle attività svolte precedentemente al 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della legge di conversione del D. L. n. 90/2014, ma non ancora liquidate, dovendosi avere riguardo al momento della corresponsione dell'incentivo, ossia al cosiddetto principio di cassa.

dell'opera da realizzare"; e l'altra che "L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale".

⁽²⁾ Si legge in detto parere legale che "il nuovo e più ristretto limite per la corresponsione al singolo dipendente degli incentivi in oggetto...debba invece applicarsi fin da ora"



COMUNE DI PALERMO

AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE
URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE
CAPO AREA AMMINISTRATIVA

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Recentemente, la Sezione di Controllo della Liguria, a seguito della Deliberazione n. 183/2014 della Sezione per l'Emilia Romagna, in contrasto con l'orientamento della citata deliberazione della Sezione Lombardia, ha posto all'attenzione della Sezione delle Autonomie Locali, ai sensi del comma 4 dell'art. 6 del D. L. n. 174/2012 (3), il quesito sulla *"possibilità o meno per l'ente locale di applicare l'obbligo di non superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo di cui al comma 7 ter dell'art. 93 del d.l.g.s. n. 163/2006 solo per il pagamento degli incentivi riferiti alle attività tecnico-professionali espletate dai dipendenti individuati dalla norma dopo il 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della legge n. 114/2014, di conversione del d.l. n. 90/2014"*.

La predetta Sezione delle Autonomie Locali, con deliberazione n. 11/2015 resa nell'Adunanza del 09 marzo 2015 (**Allegato "D"**), con dettagliata e condivisa argomentazione, ha enunciato il seguente principio di diritto:

"l'obbligo di non superare nella corresponsione di incentivi al singolo dipendente, nel corso dell'anno, l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, è applicabile al pagamento degli incentivi dovuti per attività tecnico-professionali espletate dai dipendenti individuati dalla norma a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 24 giugno 2014, n.90. La Sezione regionale di controllo per la Liguria si atterrà al principio enunciato nel presente atto di indirizzo interpretativo, al quale si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo, ai sensi dell'art.6, comma 4 del d.l. n. 174/2012".

Per quanto sopra, si ritiene che le funzioni dirigenziali in indirizzo, ognuna per le proprie competenze, in fase di liquidazione dell'incentivo di che trattasi, rivedendo eventuali liquidazioni già poste in essere, adeguandosi al citato e condiviso orientamento della Sezione delle Autonomie Locali della Corte dei Conti n. 11/2015.

IL CAPO AREA
Dott. Bohuslav Basile

(3) *"Al fine di prevenire o risolvere contrasti interpretativi rilevanti per l'attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano. Resta salva l'applicazione dell'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nei casi riconosciuti dal Presidente della Corte dei conti di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica ovvero qualora si tratti di applicazione di norme che coinvolgono l'attività delle Sezioni centrali di controllo"*.